

Università degli Studi di Milano
Dipartimento “Cesare Beccaria” - Sezione Scienze Penalistiche
Cattedra di Criminologia e Criminalistica

Raffaele Bianchetti, Elena Mariani

**Le “nuove” misure alternative alla detenzione:
aspetti sostanziali e processuali alla luce della prassi**

Domanda (convegno)

«quali sono gli **scenari** e le **differenze** che stiamo attraversando in termini di **trattamenti** quando lavoriamo **all'interno delle misure alternative**? Quali sono le **misure più efficaci in una prospettiva di giustizia riparativa**? Qual è il **ruolo della società civile** in questo processo?».


Le attuali misure alternative alla detenzione

1. sono aumentate nella loro tipologia (Corso, 2015)
2. sono cresciute quantitativamente nel loro impiego
 - Rapporto *Space II- 2013* del Consiglio d'Europa
 - Dati della ricerca europea *Prison overcrowding and alternatives to detention*
 - Dati Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
(10.866 nel 1997 – 22.671 a fine febbraio 2016)
3. si sono sostanzialmente “snaturate” nel tempo
 - a) modifiche del dettato normativo
 - b) mutamento dalla prassi applicativa
 - c) metamorfosi degli intenti perseguiti

A) Modifiche del dettato normativo

Andamento numerico delle modifiche all'ordinamento penitenziario (1975-2016)

Fonte: www.normattiva.it



B) Mutamento dalla prassi applicativa

C) Metamorfosi degli intenti perseguiti

1. Un mutamento profondo rispetto a quello che era lo schema iniziale di tali istituti giuridici, cioè strumenti volti a *promuovere la personalità del condannato e ad incentivare la sua adesione al trattamento individualizzato*.
2. Una sorta di “omologazione” delle misure alternative alla detenzione e un loro sostanziale “snaturamento”...

Ad esempio:

- Affidamento in prova al servizio sociale
- Detenzione domiciliare nelle sue varie declinazioni
- Esecuzione della pena presso il domicilio (l. 26 novembre 2010, n. 199)

B) Mutamento dalla prassi applicativa

C) Metamorfosi degli intenti perseguiti

- Involuzione delle misure alternative alla detenzione
- Significativo arretramento, nella prassi, della valutazione effettiva che viene fatta al momento della concessione e dell'esecuzione delle misure alternative
- In questa fase storica, l'intento del legislatore è "lasciare fuori", "mettere fuori", ridurre ad ogni costo la popolazione penitenziaria (Comucci, 2016)
- Il sistema sanzionatorio del nostro Paese, "per reggere", è selettivamente effettivo e selettivamente efficace e le misure alternative alla detenzione sono, nella realtà dei fatti, poco effettive e non sempre efficaci (Pelissero, 2016)

Ulteriori aspetti sostanziali e processuali rilevati nella prassi

- Maggiore residualità della valutazione degli elementi soggettivi in seno ai giudizi di sorveglianza...
- “Finalizzato” slittamento delle competenze inerenti alla concessione delle misure alternative alla detenzione verso il magistrato di sorveglianza...

Ad esempio:

- d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94, che ha modificato l'art. 47 *ter*, co. 1 *quater*, ord. penit.
- d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10, che ha modificato l'art. 47, co. 4, ord. penit.

Effetti degli interventi correttivi

- Riduzione del numero di persone detenute
 - (67.961 nel 2010, 52.846 nel 2016)
- Incremento del numero delle M.A. applicate
 - (20.087 misure concesse nel 2006; 31.938 nel 2013; 28.776 nel 2015, con 18.193 detenuti usciti ex lege 199/2010 al 31 dicembre 2015)

MA

- La diminuzione della popolazione penitenziaria dell'ultimo quinquennio «è dipesa, in buona parte, dalla riduzione delle persone indagate o imputate sottoposte alla misura cautelare della custodia in carcere» (Fiorio, 2016)
- Dall'incremento dell'impiego delle M.A. sono rimaste escluse, ancora una volta, le persone socialmente più deboli (gli immigrati, i tossicodipendenti, i soggetti con disagio psichico e sociale) (Comucci, 2016).

Controeffetti degli interventi correttivi

1. Il «tasso di recidiva delinquenziale è rimasto sostanzialmente inalterato, se non è addirittura peggiorato» (Mantovani, 2016)
2. La qualità degli interventi legislativi degli ultimi anni ha determinato, a parere di autorevoli studiosi, la «disintegrazione del sistema sanzionatorio costituzionalmente orientato» (Giunta, 1998; Dolcini, 2015; Maisto, 2016).

Dichiarati interventi correttivi

Rapporto del tavolo n. 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale, denominato "*misure e sanzioni di comunità*"...

La questione generale e preminente

Revisionare e razionalizzare il sistema sanzionatorio

...

La revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio attraverso

1. Depenalizzazione...
2. Introduzione e implementazione di sanzioni penali diversificate...
3. Pena detentiva al vertice della piramide sanzionatoria...

Istituti diversi della pena detentiva: primi dati

1. Per la “messa alla prova”, ad esempio, si è passati da 511 misure pervenute nel 2014 a 9.185 nel 2015.
2. Per il “lavoro di pubblica utilità”, compreso quello per le violazioni al codice della strada, si è passati da 8.903 misure del 2013 a 10.098 nel 2014, per attestarsi a 9.372 unità nel 2015.

Alcune considerazioni finali

1. Contrazione a “monte” dell’intervento del diritto penale e dell’applicazione della sanzione carceraria...
2. Diversa allocazione delle risorse...
3. Migliore “qualità” sia delle condizioni detentive e di trattamento offerto in carcere sia dei contenuti rieducativi dei benefici penitenziari concessi...
4. Sanzioni penali nuove, diversificate e costituzionalmente orientate.

raffaele.bianchetti@unimi.it

elena.mariani@unimi.it